

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1993

recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Bulgaria, modifica delle decisioni 93/372/CEE e 92/325/CEE e abrogazione della decisione 91/536/CEE

(93/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 8, l'articolo 14, paragrafo 3, lettera c) e l'articolo 16,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

considerando che in Bulgaria è stata confermata l'esistenza di un focolai di afta epizootica;

considerando che la Commissione ha inviato una missione in Bulgaria per esaminare la situazione in relazione all'afta epizootica;

considerando che la decisione 93/372/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, relativa a misure di protezione riguardanti l'afta epizootica in Bulgaria, recante terza modifica della decisione 93/242/CEE e che abroga la decisione 93/343/CEE <sup>(7)</sup>, ha previsto una regionalizzazione della Bulgaria per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di taluni animali vivi e loro prodotti;

considerando che, a seguito del focolai di afta epizootica, la Bulgaria ha permesso il ricorso alla vaccinazione circoscritta;

considerando che la direttiva 72/462/CEE prevede condizioni per le importazioni di animali vivi, di carni fresche o di prodotti a base di carni, in provenienza dai paesi terzi, ove ricorrano, per l'afta epizootica, le stesse situazioni esistenti attualmente in Bulgaria;

considerando che la decisione 93/242/CEE della Commissione, del 30 aprile 1993, relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica <sup>(8)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 93/397/CEE <sup>(9)</sup>, fissa condizioni supplementari per quanto riguarda la certificazione e la notifica preventiva delle spedizioni dal territorio o da parti del territorio di taluni paesi;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione dalla Bulgaria di animali domestici delle specie bovina e suina sono state stabilite dalla decisione 92/325/CEE della Commissione <sup>(10)</sup>, modificata dalla decisione 92/526/CEE <sup>(11)</sup>;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche dalla Bulgaria sono state stabilite dalla decisione 92/222/CEE della Commissione <sup>(12)</sup>;

considerando che occorre chiarire le condizioni cui è subordinata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e loro prodotti in provenienza dalla Bulgaria, in relazione alle disposizioni della direttiva 72/462/CEE e della decisione 93/242/CEE;

considerando che occorre adeguare le misure e modificare le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per gli animali vivi e le carni fresche per quanto riguarda le misure supplementari da prendere in seguito al ricorso alla vaccinazione;

considerando che occorre pertanto modificare le decisioni 93/372/CEE e 92/325/CEE;

considerando che, a seguito di un precedente focolaio di afta epizootica in Bulgaria, è stata adottata la decisione 91/536/CEE della Commissione <sup>(13)</sup>; che le condizioni stabilite dalla presente decisione sostituiscono quelle della decisione 91/536/CEE; che la decisione 91/536/CEE può essere abrogata;

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

<sup>(4)</sup> GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

<sup>(5)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.

<sup>(7)</sup> GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 91.

<sup>(8)</sup> GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

<sup>(9)</sup> GU n. L 173 del 16. 7. 1993, pag. 36.

<sup>(10)</sup> GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52.

<sup>(11)</sup> GU n. L 332 del 18. 11. 1992, pag. 21.

<sup>(12)</sup> GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38.

<sup>(13)</sup> GU n. L 291 del 23. 10. 1991, pag. 20.

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### *Articolo 1*

La decisione 93/372/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente testo :

« 3. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni pertinenti della decisione 93/242/CEE, l'importazione di animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti da distretti della Bulgaria non menzionati nel paragrafo 1 è subordinata alle condizioni stabilite nell'articolo 3 della decisione 93/325/CEE della Commissione (\*).

(\* GU n. L 177 del 30. 6. 1992, pag. 52. »

2) È inserito il seguente articolo 2 :

#### *« Articolo 2*

1. Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di carni fresche delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, originari dei distretti della Bulgaria elencati nell'articolo 1, paragrafo 1.

2. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni pertinenti della decisione 93/242/CEE, l'importazione di carni fresche delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti da regioni della Bulgaria non menzionate nell'articolo 1, paragrafo 1 è subordinata alle condizioni stabilite nella decisione 92/222/CEE della Commissione (\*).

(\* GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 38. »

3) La numerazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 è modificata di conseguenza.

4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente testo :

#### *« Articolo 3*

Gli Stati membri non autorizzano l'importazione di prodotti non menzionati nell'articolo 2 delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili originari dei distretti della Bulgaria elencati nell'articolo 1, paragrafo 1. »

#### *Articolo 2*

La decisione 92/325/CEE della Commissione è modificata come segue :

1) All'articolo 3, paragrafo 1, sono soppresse le parole « Fino al 29 agosto 1992 ».

2) All'articolo 3, paragrafo 1, è soppresso l'ultimo comma.

3) Nella sezione V degli allegati A e B, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1) la Bulgaria è indenne da 12 mesi dalla peste bovina, dalla pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dalla stomatite vescicolare e dalla febbre catarrale maligna degli ovini e durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie. »

4) Nella sezione V degli allegati A e B, nel punto 2, lettera c) è soppresso il secondo trattino.

5) Nella sezione VI degli allegati A e B le parole « (Cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 92/325/CEE) » sono soppresse.

6) Nella sezione V degli allegati C e D, il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1) la Bulgaria è indenne da 12 mesi dalla stomatite vescicolare, dalla peste suina classica, dalla peste suina africana, dalla paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen), dalla malattia vescicolare dei suini e dall'esentema vescicolare dei suini; durante gli ultimi 12 mesi non sono state effettuate vaccinazioni contro una di tali malattie; la vaccinazione contro la peste suina classica è proibita da almeno 12 mesi e sono proibite le importazioni di animali vaccinati contro la peste suina classica. »

7) Nella sezione VI degli allegati C e D le parole « (Cancellare, salvo se richiesti dallo Stato membro importatore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della decisione 92/325/CEE) » sono soppresse.

#### *Articolo 3*

La decisione 91/536/CEE è abrogata.

#### *Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*